



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

PARERE 164.09.11

OGGETTO: Stipendi, assegni, indennità. Consigliere di parità. Spettanze dopo la scadenza. Art. 14 D.Lgs. 198/2006. Applicabilità.

Il Legislatore regionale con il comma 5 dell'art. 9 della l.r. 4/1999 ha disposto, con riguardo alle funzioni e le attribuzioni del consulente o consigliere di parità, regionale e provinciale, un rinvio dinamico alle disposizioni statali nella materia e, successivamente, con l'art. 18 della l.r. 18/99 (che ha sostituito l'art. 28 della l.r. 30/1997) e con l'art. 123 della l.r. 17/2004, nell'esercizio della propria autonomia, ha regolamentato, diversamente da quanto disciplinato in sede statale, taluni specifici ambiti della normativa relativa ai consiglieri di parità regionale e provinciali.

Risulta conseguentemente immodificata (e vigente) la disciplina normativa regionale relativa allo *status* dei consiglieri in questione (indennità di carica, aspettative, permessi ecc.), alla durata e alla non rinnovabilità del mandato (art. 28 l.r. 30/1997 come sostituito dall'art. 18 l.r. 18/1999), alla competenza dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale, l'emigrazione e l'immigrazione alla nomina dei predetti consiglieri regionali e provinciali (vedi comma 2 dell'art. 123 l.r. 17/2004 il cui riferimento al previgente D.Lgs. 196/2000 ha esclusivo riguardo al comma 1 dell'art. 2). Risulta, per converso, attualmente applicabile, in forza del precitato rinvio dinamico, la restante disciplina statale nella materia.

Con riguardo specifico alla proroga delle funzioni di consigliere regionale e provinciale fino alla nuova nomina non sembra che vi siano dubbi circa l'applicabilità della disposizione statale.

Sebbene nella Regione il potere di nomina dei detti organi sia stato normativamente attratto in via esclusiva nella competenza dell'Assessore e non è, conseguentemente, più applicabile la nomina in via sostitutiva ex comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 198/2006, l'eventuale protrarsi della mancata nomina dopo la scadenza può, tuttavia, trovare rimedio, nella generale possibilità di avocazione da parte del Presidente della Regione ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.Lgs.P.Reg. 28-2-1979 n. 70 e successive modificazioni.

Sembra, comunque, che nelle ipotesi di svolgimento delle funzioni in regime di proroga debbano essere corrisposti i dovuti compensi fino alle nuove nomine.

